



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

ARI CARPI

41012 FOSSOLI di CARPI (MO) – Via dei Trasporti, 4
Casella Postale 311 e-mail : info@aricarpi.it
e-mail PEC : aricarpi@pec.it
Codice Fiscale : 90006410360
IBAN : IT86XU200823307000040745622

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO ARI CARPI DEL 19/03/2021 :

L'anno 2021, il giorno 19, del mese di Marzo, alle ore 21:10, si è riunita in video conferenza l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione : **ARI Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Carpi – Codice Fiscale : 90006410360** , per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno :

1) Modifica dello Statuto .

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente Alessandro Storchi , il quale chiama alle funzioni di Segretario Silvio Sarzi Braga.

Il Presidente Alessandro Storchi rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono collegati in video conferenza 31 soci .
I Soci possono essere identificati, seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e intervenire nella discussione dell'argomento dell'ordine giorno .
L'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in seconda convocazione .

Sono presenti a mezzo video collegamento i sigg.ri :

Agosti Alessandro, Aldini Gianluca, Baldazzi Roberto, Bartoli Maurizio, Beltrami Giuseppe, Carosi Dino, Cattabriga Cristiana, Cesari Giorgio, Costa Renzo, Costi Stefania, Covri Gianluca, Davoli Alberto, Garagnani Daniele, Gavioli Claudio, Gelmini Maurizio, Goldoni Riccardo, Goldoni Umberto, Lugli Adriano, Malavasi Maurizio, Negrelli Paolo, Nurrito Giuseppe, Pivetti Mauro, Po Vanni, Righi Carlo, Sarzi Braga Silvio, Sighinolfi Ermes, Storchi Alessandro, Verzelloni Boris, Zelocchi Nicola, Demontis Massimiliano, Maranzani Giancarlo.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, l'assemblea è stata convocata per modificare lo statuto approvato il 23 Ottobre 2020, in riferimento alla lettera della Regione Emilia Romagna riguardante la sospensione del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti di iscrivibilità nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 34/02 e SS.MM. dell'Associazione : “ Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Carpi – “
richiesta di integrazioni dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli articoli :

- Art. 6, comma II .
- Art. 6, ultimo comma .

(Lettera della Regione Emilia Romagna allegata al presente atto.)

Si procede alla lettura, degli articoli : Art. 6, comma II ; Art. 6, ultimo comma, del nuovo statuto evidenziando le parti modificate.

Art. 6, comma II :

da : “ Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, ma non avendo raggiunto la maggiore età, non possono prendere parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali . “

modificato in : “ Si distinguono in Soci effettivi e Soci Juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, esercitando il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale . “

Art. 6, ultimo comma :

da : “ I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.

I Soci che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi, non possono far parte dell'Associazione.

modificato in : I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.

Al termine della lettura delle modifiche agli articoli 6 comma II e ultimo comma, si procede alla loro approvazione.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante .

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

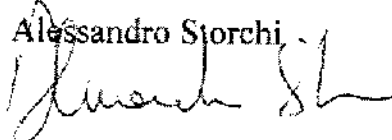
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:45 .



Si allegano al presente atto :

- 1) Copia dello Statuto aggiornato.
- 2) Copia della lettera dalla Regione Emilia Romagna .

Il Presidente

Alessandro Storchi


Il Segretario

Silvio Sarzi Braga




TIPO ANNO NUMERO
REG /2021
DEL / /2021

Alla cortese attenzione di
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
"Associazione Radioamatori Italiani –
Sezione di Carpi – APS"
SIG. ALESSANDRO STORCHI

VIA DEI TRASPORTI, 4
41012 MODENA MO
info@aricarpi.it

Oggetto: SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIVIBILITÀ NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. 34/02 E SS.MM. DELL'ASSOCIAZIONE "Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Carpi – APS". RICHIESTA DI INTEGRAZIONI.

Dall'esame della Vostra richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale assunta agli atti con prot. n. 03/02/2021.0091307.E, ai fini dell'accertamento sul possesso da parte della Vostra Associazione dei requisiti per tale iscrizione, si comunica quanto segue:

STATUTO:

Si segnalano i punti dello Statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente*:

Art. 6, comma II: Prevede che i Soci Juniores, essendo minorenni, non possano prendere parte alle votazioni.

Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare.

Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

* D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018; L.R. n. 34/2002 così come modificata dalle LL.RR. n. 8/2014 e 11/2015; D.G.R. 1007/2015 e 2153/2017

r_emiro.Giunta - Prot. 26/03/2021.0267254.E
r_emiro.Giunta - Prot. 04/03/2021.0283345.E

Art. 6, ultimo comma: Prevede che non possano far parte dell'Associazione persone che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi, senza alcuna specificazione circa la tipologia di reato.

Tale previsione contrasta con il carattere aperto delle associazioni di cui all'art 23 D. Lgs. n. 117/2017 ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 117/2017.

"Con riferimento all'assenza di condanne penali, si ritiene che il requisito in questione possa legittimamente prevedersi ed imporsi per statuto ogniqualvolta venga in esame un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'associazione di cui trattasi: ad esempio, nel caso di associazioni finalizzate alla difesa dei valori della legalità, alla lotta contro la mafia, alla tutela o all'educazione dei minori appare comprensibile e ragionevole una previsione statutaria volta ad escludere soggetti condannati per reati particolarmente gravi sotto il profilo sociale (ad esempio condannati per violenze, pedofilia ecc.); anche in questo caso, tuttavia, le previsioni statutarie potranno/dovranno tenere conto di valori costituzionalmente riconosciuti quali la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena come presupposto per la riabilitazione del condannato e la sua riammissione nel consorzio sociale" (cfr. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Ai fini dell'iscrizione al Registro è necessario che l'Assemblea dell'Associazione provveda alle modifiche statutarie sopraindicate, inviando poi a questo Ufficio copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensiva degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Le integrazioni richieste dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Associazione, sotto la propria personale responsabilità, e alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità. Tale documentazione costituisce dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo mail: francesca.mazzanti@regione.emilia-romagna.it o, tramite PEC all'indirizzo: segreteria@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si informa la S.V. che il termine per la conclusione del procedimento di accertamento dei requisiti, da parte della Regione Emilia-Romagna (pari a giorni 60), viene sospeso.

Si precisa infine che, se l'Associazione in indirizzo non provvederà ad integrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, questo Servizio concluderà il procedimento con un preavviso di parere negativo.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cinzia Ioppi (mail: cinzia.ioppi@regione.emilia-romagna.it).

Per ogni informazione utile al procedimento si prega di contattare la dott.ssa Francesca Maria Mazzanti (Tel. 051/5277083 - mail: francesca.mazzanti@regione.emilia-romagna.it).

Distinti saluti

Monica Raciti

FM/fm

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

ARI - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE di CARPI - APS

STATUTO



Art. 1 – COSTITUZIONE

L'Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Carpi APS (Associazione Promozione Sociale), di seguito denominata ARI Carpi APS, è una Sezione locale dell'Associazione Radioamatori Italiani; questa, prima del cambio di denominazione avvenuta nel 1997, è stata eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950, n.368.

ARI Carpi APS è stata originariamente costituita nel 1971 ed ha la propria sede legale a Carpi (Mo) in Via Dei Trasporti 4. Le successive variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate con verbale di Assemblea e comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o registri ai quali è iscritta.

ARI Carpi APS è associazione di promozione sociale costituita ai sensi del codice del Terzo settore.

Art. 2 – COMPETENZE

ARI Carpi APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – SCOPI

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

Essa in particolare intende adoperarsi per i seguenti scopi:

- a) Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- b) Riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche, elettroniche e informatiche.
- c) Promuovere gli studi scientifici in campo radiantistico, elettronico e informatico con esperimenti e prove;

- d) Fornire servizi ai soci quali l'utilizzo della biblioteca, del laboratorio tecnico e gli apparati radio dell'associazione;
- e) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- f) Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo, direttamente o con la struttura dedicata.
- g) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

ARI Carpi APS, seguendo i principi dell'ARI nazionale, svolge la propria attività collaborando con la stessa e con il Comitato Regionale con i quali si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Art. 4 - CARATTERISTICHE

L'ARI Carpi APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.

In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato a favore di attività istituzionali statutariamente previste o accantonato per spese future e impreviste.



Art. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione può essere costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da quote sociali, donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risultante dal Libro Inventario

Il patrimonio di ARI Carpi APS, comprensivo anche di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – SOCI

Sono soci di ARI Carpi APS tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all'interno dell'associazione possono essere previsti da un regolamento interno.

Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi esercitando il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri.

I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.

Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ARI Carpi APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI Carpi APS in cui il volontario è socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 - AMMISSIONE E QUOTE

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ARI Carpi APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'ARI Carpi APS e, se il Consiglio Direttivo della Sezione ARI Carpi APS esprime un parere favorevole, l'iscrizione viene successivamente inoltrata all'ARI Nazionale insieme alle quote competenti che, in assenza di elementi ostativi, ne conferma l'iscrizione sia a livello regionale che a livello nazionale con le medesime modalità che la struttura regionale e nazionale ritengono opportune.

A fronte di tale accoglimento, in assenza di diverse valutazioni del Consiglio Direttivo di ARI Carpi APS il socio risulterà ufficialmente iscritto all'Associazione Radioamatori Italiani essendosi consolidata automaticamente anche l'iscrizione alla sezione ARI Carpi APS.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare a tutti i Soci iscritti i servizi e l'assistenza riservati alla base associata dal "sodalizio ARI" in tutti i diversi livelli operativi, Nazionale, Regionale e Locale.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci dell'ARI Carpi APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di ARI Carpi APS;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI Carpi APS;
- c) a servirsi della biblioteca di ARI Carpi APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI nazionale;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI Carpi APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di ARI Carpi APS;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI Carpi APS, contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI;
- g) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta;

I Soci dell'ARI Carpi APS, sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio dell'ARI Carpi APS si perde per *decesso*, *recesso* o per *esclusione*:

- a) Per *recesso*: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI Carpi APS. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di *recesso* deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione indirizzata al Presidente dell'ARI Carpi APS e alla Segreteria Generale dell'ARI nazionale non oltre il 30 Novembre.
- b) Il Consiglio Direttivo dell'ARI Carpi APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare verrà comunicata al Comitato Regionale dell'Emilia Romagna per i successivi provvedimenti a livello nazionale.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza nell'ARI. Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione all'ARI.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.



ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 11 – ORGANI

Sono organi dell'ARI Carpi APS:

- a) L'Assemblea dei Soci dell'ARI Carpi APS;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci effettivi ARI Iscritti all'ARI Carpi APS in regola con il pagamento della quota associativa annua.

Art. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente una volta all'anno normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindacale o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell'ARI Carpi APS;
2. delibera le modifiche dello Statuto;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- 
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale;
 5. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
 6. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) il bilancio di esercizio e la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'ARI Carpi APS;
- b) la relazione del Collegio Sindacale sulla gestione contabile dell'ARI Carpi APS.

Le due relazioni ai precedenti punti a) e b) dovranno essere pubblicate sulla bacheca dell'ARI Carpi APS almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della Sezione almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrerà acquisire, in proprio o per delega,

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati,
- in seconda convocazione, da svolgere almeno 24 ore dopo la prima, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi in numero di 5, 7, 9, o 11 membri a seconda delle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario – Tesoriere.

Il C.D. inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di ARI Carpi APS che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a,b,c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il nuovo Segretario di ARI Carpi APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell'ARI nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Art. 16 – ELEZIONI

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ed inviare a mezzo lettera semplice e/o posta elettronica a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i consiglieri e i sindaci;
- b) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano.

La scheda di votazione deve essere depositata nell'urna sigillata presente in Sede nei tempi e modi stabiliti dal Collegio Sindacale stesso.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale Stesso per una adeguata divulgazione.

Art. 17 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltro via posta elettronica (e-mail).

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola, salvo diversa concessione del Presidente, e di voto.

Art. 18 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza sarà

presieduta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1).

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche mezzo modalità telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.e/o con l'utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di comunicazione al momento disponibili.

I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto

Art. 19 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 20 – LIBRO DEI VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del C.D. e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'Assemblea con firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Copia dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea devono essere affisse alla bacheca della Sede.

Art. 21 – LIBRO GIORNALE – LIBRO INVENTARIO – REGISTRO VOLONTARI ATTIVI PER ASSICURAZIONE – LIBRO DEGLI ASSOCIATI E/O ADERENTI

L'ARI Carpi APS deve tenere, oltre al libro dei verbali cui al precedente Art. 19:

- a) Rendiconto economico con contabilità semplice. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi con riferimento all'autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio Direttivo;
- b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARI Carpi APS.

- 
- c) Registro dei volontari attivi per assicurazione.
 - d) Libro degli Associati o Aderenti.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'ARI Carpi APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 19 e 20.

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 – POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'ARI Carpi APS e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge esso deve avere le caratteristiche e i compiti di cui all'art 30 del codice del terzo settore.

Art. 24 – ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci eletti fra i Soci. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino e non oltre tre mandati consecutivi. Le elezioni del Consiglio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo dell'ARI Carpi APS.

Art. 25 – VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato sindaco il Socio effettivo più giovane di età. In caso di vacanza di due sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 27 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale "pro tempore" e rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di ARI Carpi come da Art. 14 del presente Statuto.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 28 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione contabile dell'ARI Carpi APS, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente, che previo delega, autorizza il Segretario alle operazioni stesse. Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Segretario. Provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Della sua attività ne risponde al Collegio Sindacale. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – SANZIONI DISCIPLINARI

Oltre a quanto stabilito dall'art. 9, i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l'Associazione sono deferiti, con delibere del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dell'ARI Nazionale presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 8. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 30 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti secondo quanto deciso dall'assemblea dei soci ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà

operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

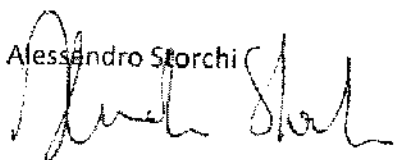
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Art. 31 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Il Presidente

Alessandro Storchi



il Segretario

Sarzi Braga Silvio



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Corpi

Registra il 27/03/2021
N° 485 Alii Privati Serie 3
e ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*) Firma su delega del
ufficiale incaricato

